

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25255 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 12/09/2026

RISCOSSIONE.
CARTELLA DI
PAGAMENTO –
ISCRIZIONE EX
ART. 68 D.LGVO
546/92.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3334/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale *pro tempore*
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato

– *ricorrente* –

CONTRO

LEONI ANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. Samuele Donatelli del foro
di Taranto, giusta procura speciale in atti

– *resistente* –

e nei confronti di

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore
generale p.t.

– *intimata* –

avverso la sentenza n. 2829/28/24, emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Puglia, depositata il 01/08/2024, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all'adunanza
camerale dell'1.7.2026;

FATTI DI CAUSA

1. Angelo Leoni proponeva ricorso davanti alla Commissione provinciale di
Taranto avverso la cartella di pagamento n. 10620170007514985,
contenente il ruolo n. 2017/000373 (di importo complessivo pari a €
127.451,82) con il quale, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, venivano richieste le imposte (IVA, IRAP, Addizionali comunale e regionale all'IRPEF) dovute a seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia del 2 marzo 2017, n. 692/28/2017, in relazione al giudizio incardinato dallo stesso Leoni avverso l'avviso di accertamento n. TVP010500707/2009, relativo all'anno d'imposta 2004.

2. La C.T.P. Taranto accoglieva il ricorso con sentenza del 17 luglio 2018, n. 1396/02/2018, condannando l'Ufficio a rifondere le spese di lite.

3. La Corte di giustizia di secondo grado della Puglia respingeva l'appello dell'Ufficio, compensando le spese di lite.

4. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo.

5. Leoni Angelo si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione in pubblica udienza.

6. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza camerale dell'1.7.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «*Violazione dell'articolo 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'articolo 25, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile*», l'Agenzia delle Entrate assume che erroneamente la CGT-2 ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento impugnata, in quanto non preceduta da un atto di accertamento o di liquidazione, avendo ommesso di considerare che nella cartella di pagamento, a pagina 5 (riprodotta in ricorso, ai fini dell'autosufficienza), erano testualmente indicati sia il titolo originario (avviso di accertamento n. TVP010500707/2009 per l'anno d'imposta 2004) che la sentenza a seguito della quale venivano rideterminati gli importi originariamente richiesti nell'avviso di accertamento prima indicato (sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia del 2 marzo 2017, n. 692/28/2017). Nessun atto prodromico era pertanto necessario prima della notifica della cartella di pagamento, in quanto emessa ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento, per come appunto espressamente indicato nella cartella di pagamento. Pertanto, nel caso di specie, la cartella richiamava un atto impositivo e una sentenza che si esprimeva nel merito del *quantum* dovuto, svolgendo per il contribuente tale accertamento giudiziale la funzione di pubblicità dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche ai fini del controllo meramente aritmetico circa l'esattezza delle somme richieste.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. I giudici di appello hanno così statuito: *«la Sentenza n. 1396 emessa in data 22/06/2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto non merita censure e va, quindi, confermata. L'iter logico-giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente argomentato. Nel caso di specie l'Ufficio ha proceduto direttamente alla notifica di una cartella di pagamento all'indirizzo del contribuente per provvedere alla riscossione di somme, così come statuito in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Taranto, senza portare preventivamente il contribuente a conoscenza delle relative modalità e termini di liquidazione; tanto a seguito dell'impugnazione di un precedente avviso di accertamento per rideterminazione del reddito da lavoro autonomo, impugnazione parzialmente accolta. L'azione di riscossione diretta così come operata dall'Ufficio competente, deve ritenersi illegittima, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere correttamente preceduta da un atto prodromico contenente tutte le informazioni necessarie per consentire al contribuente di verificare la correttezza delle somme pretese, con il ricalcolo analitico dei nuovi importi accertati, delle sanzioni, degli interessi etc. Tanto al fine di garantire pienamente il diritto di difesa del contribuente che non ha*

avuto, nel caso di specie, la possibilità di valutare l'opportunità di proporre opposizione in caso di eventuali errori nella nuova procedura di rideterminazione e conseguente liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio. Era onere del creditore, infatti, nella specie Agenzia delle Entrate, fornire contezza delle modalità di quantificazione della minore pretesa impositiva sulla scorta delle indicazioni fornite dai Giudici di Appello. L'Ufficio, invece, ledendo il diritto di difesa e di contraddittorio del contribuente, si è limitato ad iscrivere direttamente a ruolo le somme così come dallo stesso ricomputate. Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi, si conferma la Sentenza impugnata con il conseguente annullamento della cartella impugnata. La natura della controversia e le normative prese in esame inducono a ritenere sussistenti i motivi per la compensazione delle spese di lite».

1.3. In sostanza, la CGT-2, rilevato che nella cartella di pagamento non erano espressamente indicati i criteri di calcolo di tributi ed interessi, ha ritenuto che l'iscrizione a ruolo dovesse essere preceduta da un nuovo atto impositivo, contenente la quantificazione della minor pretesa, sulla scorta delle indicazioni fornite dai giudici di appello.

1.4. A parere del Collegio, è indubbio che il titolo della pretesa impositiva vada rinvenuto nella sentenza della C.T.R. della Puglia n. 692/28/2017, espressamente richiamata nella cartella di pagamento, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento a sua volta indicato nella cartella di pagamento. Correttamente, pertanto, l'Ufficio ha rideterminato le imposte in ragione di quanto statuito dal giudice di secondo grado, iscrivendo direttamente a ruolo le somme dovute.

1.5. La C.T.R. avrebbe piuttosto dovuto considerare che per la validità della motivazione della cartella di pagamento era sufficiente che il contribuente, attraverso il richiamo all'avviso di accertamento originario ed alla sentenza costituente il titolo della pretesa tributaria, come rideterminata in sede

giudiziale, fosse messo in grado di conoscere quest'ultima nell'*an* e nel *quantum*, con conseguente possibilità di contestare specificamente i calcoli del dovuto sulla base di quanto statuito nella sentenza n. 692/28/2017. La C.T.R., pertanto, ha errato nell'affermare che l'Ufficio, richiamando l'originario avviso di accertamento e la successiva sentenza, non potesse, mediante la cartella di pagamento, quantificare le somme dovute in ragione dell'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 senza prima emettere un ulteriore atto impositivo contenente la rideterminazione del dovuto sulla base di quanto statuito dalla sentenza, al fine di preservare il suo diritto di difesa (cfr. Cass. 2519/2024 in tema di intimazione di pagamento), incorrendo nel vizio denunciato.

2. Per quanto osservato, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 1.7.2026.

La Presidente
(Andreina Giudicepietro)